



Città di
CAIRO
Montenotte

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL REFERENDUM COMUNALE
PREVISTO DAGLI ART. 60 E 61 DELLO STATUTO
DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Approvato con deliberazione del C.C nr. 27 del 15/04/1993

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL REFERENDUM COMUNALE -
PREVISTO DAGLI ARTT. 60 E 61 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 27 DEL 15.4.1993**

Art. 1

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per la promozione, l'indirizzo e lo svolgimento del Referendum Comunale previsto dall'art. 59 dello Statuto del Comune di Cairo Montenotte.
2. Per quanto non esplicitamente stabilito e definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina elettorale stabilita dalle leggi elettorali nazionali.

Art. 2

1. Il Referendum è consultivo ed hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti nel Comune di Cairo Montenotte iscritti nelle liste elettorali.
2. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune ha diritto di votare una sola volta per ciascun Referendum ed il suo voto è segreto.
3. Le liste elettorali vengono formate secondo le norme nazionali vigenti in materia.
4. Il numero delle sezioni elettorali e la loro suddivisione territoriale sono gli stessi stabiliti per le consultazioni elettorali nazionali.

Art. 3

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco. Il Decreto di indizione del Referendum deve riportare il quesito sottoposto alla consultazione elettorale e deve stabilire la data della votazione, che deve avvenire nel giorno festivo più prossimo della prima sessione utile.
2. Nel caso siano stati indetti più Referendum Comunali, la data della loro votazione, compatibilmente con la norma di cui al primo comma, deve essere stabilita nello stesso giorno. In tal caso devono essere distribuite agli elettori tante schede di colore diverso quanti sono i Referendum Comunali. Il colore delle schede viene determinato dalla Giunta Comunale con apposita delibera entro il trentesimo giorno precedente la votazione.
3. Le operazioni di voto e di scrutinio per il Referendum Comunale si svolgono in un solo giorno.
4. Non si possono indire Referendum stabilendo la data della votazione in concomitanza con consultazioni elettorali di carattere europeo o nazionale o regionale o provinciale o comunale. In tal caso la data per la consultazione per il Referendum Comunale deve essere spostata al secondo giorno festivo seguente la data della consultazione di carattere europeo o nazionale o regionale o provinciale o comunale.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il Referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
6. L'indizione dei Referendum deve essere resa pubblica con manifesti entro i 40 giorni precedenti la data della consultazione. Tali manifesti devono riportare il quesito sottoposto

a Referendum, spiegare le modalità di voto e illustrare i diritti ed i doveri degli elettori, nonché le scadenze previste dal presente Regolamento e dalle norme in materia. Tale manifesto deve annunciare le modalità di partecipazione alla campagna elettorale e la sua durata. Deve, altresì, essere affisso un manifesto riportante il testo del presente Regolamento.

Art. 4

1. Il Referendum può essere indetto per le sole materie di competenza comunale.
2. Non può essere indetto alcun Referendum per le seguenti materie:
 - a) le norme statutarie;
 - b) i tributi comunali;
 - c) le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione;
 - e) le questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito referendario deve soddisfare a principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.

Art. 5

- 1) Il Referendum può essere promosso, ai sensi dell'art. 59 comma terzo dello Statuto, dal Consiglio Comunale di propria iniziativa oppure dal 20% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali.
- 2) Il Consiglio Comunale può promuovere uno o più Referendum consultivi con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati che approvi contestualmente il quesito da proporre al voto degli elettori. In tal deliberazione il Consiglio Comunale deve dare atto del parere positivo del Segretario Comunale sull'ammissibilità di ciascun Referendum ai sensi del precedente art. 4 di questo Regolamento.
- 3) Il 20% degli iscritti alle liste elettorali del Comune di Cairo Montenotte possono promuovere uno o più Referendum secondo le modalità di cui al successivo art. 6 di questo Regolamento.

Art. 6

Uno o più Referendum possono essere promossi d'iniziativa popolare, come previsto dall'art. 59 comma terzo, dello Statuto e del primo e terzo comma dell'art. 5 del presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

a) per attivare la procedura di promozione di un Referendum comunale un gruppo di almeno 10 cittadini, iscritti alle liste elettorali del Comune, deve presentare al Segretario Comunale i fogli per la raccolta delle firme per il Referendum (o i Referendum) che intende promuovere. Questi Cittadini costituiscono il Comitato Promotore del Referendum. Essi, contestualmente ai fogli per la raccolta delle firme, consegnano al Segretario una comunicazione dattiloscritta, che deve essere protocollata e restituita in copia con la data di avvenuta consegna all'ufficio. Tale comunicazione, sottoscritta da tutti i membri del Comitato Promotore, deve indicare la composizione di tale

Comitato, contenere le generalità dei membri del Comitato l'avviso di inizio della raccolta di firme l'indicazione precisa del quesito che si propone a Referendum. Tale comunicazione dovrà anche indicare presso quale recapito il Comitato promotore ha eletto il proprio domicilio le eventuali comunicazioni e/o effettuate notificazioni. Allegata alla comunicazione del Comitato Promotore devono essere consegnate le certificazioni di iscrizione alle liste elettorali di ciascun membro del Comitato. La data di consegna di tale comunicazione costituirà l'inizio del tempo utile per la raccolta delle firme. Non sono valide sottoscrizioni precedenti tale data.

b) Alla consegna del materiale di cui al precedente punto "a", il Segretario Comunale deve verificare che siano rispettate tutte le modalità ed i requisiti previsti per la presentazione di cui al citato punto "a". Nel caso tali modalità e requisiti non siano rispettati egli respinge la documentazione con motivazione scritta nel giorno stesso, invitando a ripresentarla ad avvenuta regolarizzazione. Egli può inoltre consigliare modifiche qualora il quesito risulti poco chiaro o ricadente - anche parzialmente - nelle condizioni di inammissibilità del Referendum. Il rifiuto di apportare tali modifiche non può essere motivo di rigetto della comunicazione di inizio della raccolta delle firme dei relativi moduli di raccolta.

c) Il modello di raccolta firme è costituito da un foglio contenente l'intestazione "Comune di Cairo Montenotte - Provincia di Savona" con sotto la scritta "Promozione di Referendum consultivo", esso conterrà quindi il seguente testo: "I sottoscritti cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Cairo Montenotte chiedono l'indizione di un Referendum comunale sul seguente quesito": A tal testo seguirà il quesito - in caratteri ben leggibili - che dovrà avere le caratteristiche richieste dal terzo comma dell'art. 4 del presente Regolamento. Il modello quindi riporterà una suddivisione grafica riportante spazi della larghezza di due o tre righe divisi in colonne da sinistra a destra così intestate: il numero d'ordine del foglio, il nome e il cognome, data di nascita e residenza del cittadino promotore, gli estremi delle modalità di riconoscimento, lo spazio per la firma. Tutte le firme devono essere autentiche, anche con unica autentica cumulativa per il foglio purché a fianco di ciascun nominativo siano riportate le modalità di identificazione.

In calce al modello deve essere riportata la dichiarazione, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 nr. 5, del Segretario Comunale oppure di impiegato incaricato dal Sindaco ai sensi della citata Legge nr. 15/1968 o del Notaio o del Giudice Conciliatore o del Pretore o del vice Pretore che certifichi l'autenticità delle firme ed il loro numero. Ogni giorno i fogli di raccolta firme utilizzati devono essere chiusi e la citata certificazione di autenticità in calce deve riportare la data della autentica apposizione della firma. Il modello deve inoltre essere accompagnato dal certificato di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Cairo Montenotte, anche cumulativo dei sottoscrittori la richiesta di Referendum.

d) A partire dalla data della presentazione della comunicazione alla Segreteria Comunale di cui al punto "a" le sottoscrizioni necessarie per la proposta di Referendum devono essere raccolte entro un periodo di sessanta giorni, festività comprese.

e) Nel periodo della raccolta firme il Sindaco deve assicurare la presenza in ufficio di personale incaricato per l'autenticazione delle firme ai sensi della legge 4 gennaio 1968, nr. 15 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tutti i giorni feriali e dal lunedì al venerdì anche dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed inoltre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni festivi. Le certificazioni e le autentiche di firme effettuate dagli Uffici Comunali ai fini del Referendum sono rilasciate gratuitamente.

f) Il Comitato Promotore può raccogliere firme, previo avviso al Sindaco, su pubbliche vie e piazze purché con l'assistenza di una delle persone abilitate all'autenticazione di firma. Non possono essere raccolte firme all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande. Possono invece essere raccolte firme presso stands allestiti per manifestazioni, purché vi sia il

consenso degli organizzatori, in tal caso la raccolta deve avvenire in stands diversi da quelli adibiti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche se temporanea e stagionale.

g) Entro le ore dodici dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle sottoscrizioni, tutti i modelli con le firme regolarmente autenticate devono essere consegnate al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta riportante il numero di modelli consegnati suddivisi in base al numero di firme contenute nel modello. La ricevuta deve contenere necessariamente il giorno e l'ora della consegna.

h) I modelli con le sottoscrizioni per il Referendum devono essere sottoposti, entro cinque giorni, al vaglio dell'Ufficio Elettorale che deve verificare l'iscrizione alle liste elettorali di Cairo Montenotte dei sottoscrittori cancellare i non iscritti con la scritta ben visibile in rosso "NON ISCRITTO". I modelli devono quindi essere restituiti al Segretario Comunale, entro dieci giorni, con una certificazione dell'Ufficio Elettorale indicante il numero totale degli iscritti alle liste elettorali che hanno sottoscritto la proposta.

i) Il Segretario Comunale provvede quindi alla verifica della regolarità delle autenticazioni di firme dei sottoscrittori, esclusi quelli già eliminati dall'Ufficio Elettorale.

l) Il Segretario Comunale trasmette quindi al Sindaco, entro dieci giorni, i modelli di proposta di Referendum sottoscritti con una propria attestazione. In tale attestazione si comunica il numero totale delle sottoscrizioni valide di cittadini iscritti alle liste elettorali regolarmente autenticate e raccolte nel periodo utile prescritto alla lettera "d" del presente articolo, si dà atto del numero minimo di sottoscrizioni necessario per superare di un'unità il 20% degli elettori e qualora il numero delle sottoscrizioni valide accertate risulti più alto di tale cifra si certifica il superamento del quorum necessario per la promozione del Referendum. Il Segretario, in tale attestazione, esprime il proprio parere sull'ammissibilità Referendum ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Non possono essere prese in considerazione motivazioni di opportunità in merito all'ammissibilità o meno del Referendum se non quelle del citato art. 4 di questo Regolamento.

m) Il Sindaco entro i successivi trenta giorni provvede a convocare il Consiglio per i provvedimenti da adottare in merito, ponendo all'ordine del giorno la deliberazione sull'ammissibilità del Referendum.

n) Il Consiglio Comunale, tenendo presente l'attestazione ed il parere del Segretario Comunale, esamina la proposta di Referendum all'ordine del giorno respingendo la proposta di Referendum solo nel caso non risulti raggiunto il quorum o qualora rientri nei casi di non ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento. Qualora il Referendum risulti ammissibile il Sindaco, entro 3 giorni emana il decreto, stabilisce la data di svolgimento delle votazioni relative al Referendum secondo le modalità di cui art. 3 del presente Regolamento.

o) Qualora i Referendum richiesti siano più di uno, si segue la medesima procedura per ciascuno di essi e il Sindaco, al termine di tale iter, stabilisce la stessa data per lo svolgimento delle votazioni relative a ciascun Referendum comunale secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art 7

1. Le schede per la votazione sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascun Referendum.
2. Le schede per i Referendum sono di formato rettangolare avente 29,7 cm. Di larghezza e 21 cm. di altezza.

3. Le schede sono piegate in tre parti uguali verticalmente, successivamente in due parti uguali orizzontalmente.
4. Le schede sono stampate da entrambi i lati.
5. Da un lato, quello esterno rispetto a quello al verso della piegatura verticale, esse sono stampate solo centralmente nella metà superiore con lo stemma del Comune e la scritta "Comune di Cairo Montenotte - Provincia di Savona" suddivisa su due righe, seguita poco più in basso dalla scritta "Referendum Comunale", sotto alla quale è stampato lo spazio per il timbro della Sezione la firma dei due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione. In tal modo tali scritte risultano sempre visibili all'esterno delle schede piegate.
6. Dall'altro lato, quello interno della piegatura verticale, la scheda è stampata distintamente su ciascuna delle tre parti: nella parte centrale porta stampato il quesito referendario scritto in evidenza e con caratteri facilmente leggibile il quesito referendario racchiuso in un rettangolo le cui dimensioni sono determinate dalla lunghezza del quesito medesimo, tale rettangolo non deve debordare orizzontalmente dalla linea di piegatura verticale e deve essere ad egual distanza dal bordo superiore da quello inferiore della scheda; nella parte sinistra è stampato un rettangolo contenente la scritta "SI" in carattere maiuscolo; nella parte destra è stampato un rettangolo contenente la scritta "NO" in caratteri maiuscoli. I rettangoli e le scritte sia della parte destra che della parte sinistra della scheda, devono essere di adeguate ed eguali dimensioni da poter essere facilmente leggibili. I rettangoli devono essere di 8 cm. di altezza e di 5 cm. di larghezza ben centrati rispetto al bordo superiore ed inferiore della scheda e simmetricamente disposti rispetto al quesito referendario stampato nella parte centrale della scheda. Le scritte a caratteri maiuscoli "SI" e "NO" stampate all'interno di tali rettangoli devono essere ben centrate rispetto al rettangolo che le contiene e occupare uno spazio di 5,5 cm. in altezza e 3 cm. in larghezza.
7. La scheda non deve contenere altri segni oltre a quelli descritti.

Art.8

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione il Sindaco deve aver provveduto alla consegna a ciascun elettore del certificato di iscrizione alle liste elettorali.
2. La consegna dei certificati avviene con le modalità previste per le elezioni di carattere nazionale.
3. Il certificato, stampato con le stesse caratteristiche dei certificati utilizzati per le consultazioni elettorali nazionali, deve comunque indicare la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo di riunione, il giorno e l'ora della votazione e l'indicazione che trattasi di Referendum comunale. Esso reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione e all'atto dell'esercizio del voto.
4. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la consultazione possono ritirare personalmente contro segnalazione al Sindaco, i certificati di iscrizione alle liste elettorali qualora non li abbiano ricevuti.
5. Qualora un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o in quello stesso della votazione contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Art. 9

1. Il Sindaco deve disporre che nei sette giorni precedenti il giorno di votazione gli uffici comunali rimangano aperti per le esigenze elettorali, comunque nel ed non oltre il normale orario d'ufficio, ininterrottamente dalle 8,00 alle ore 19,00.

2. Nel giorno della votazione gli uffici comunali dovranno restare aperti dalle ore 6,00 del mattino fino alla consegna al Sindaco del verbale della riunione dei Presidenti di Sezione per la determinazione del risultato del Referendum.

Art. 10

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale composto da un Presidente e da tre scrutinatori di cui uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice – Presidente ed un altro di Segretario.
2. Per quanto riguarda il seggio nella cui Circostrizione è posto l'Ospedale, il numero degli scrutatori è aumentato di tre.
3. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale è designato dal Sindaco. In caso di necessità tale presidenza può essere assunta dal Sindaco medesimo o da un Assessore o da un Consigliere comunale su delega del Sindaco medesimo.
4. Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno antecedente la data della votazione la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli scrutinatori secondo le modalità previste dalla normativa nazionale in materia.
5. I requisiti per la nomina Presidente, a Segretario ed a Scrutinatore dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale sono quelli previsti dalle Leggi elettorali nazionali.
6. Lo scrutatore che assume la vice presidenza dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.
7. Almeno tre membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale, fra cui il Presidente o il Vice – Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. Questo numero è sufficiente a costituire l'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale.
8. Ai membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale è corrisposto un compenso pari al 50% di quello corrisposto per Legge ai membri dell'Ufficio di Sezione per i Referendum previsti dalla Legge 25.5.1970, nr. 352.
9. Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi, ove lo richiedano, possono assistere un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare Comunale e un rappresentante dei promotori del Referendum. Essi possono assistere anche ai lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale.
10. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale è costituito dalla conferenza del Sindaco e dai Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione. Il suo compito principale è sommare le risultanze degli scrutini di tutte le sezioni e quindi accertare e certificare i risultati del Referendum riferiti a tutto il territorio comunale, verbalizzare tutti i risultati e darne comunicazione al Sindaco, per la proclamazione del risultato totale e definitivo del Referendum Comunale.

Art. 11

1. La campagna elettorale per il Referendum comunale può svolgersi sino alle ore ventiquattro del penultimo giorno antecedente all'inizio delle votazioni.
2. Per quanto riguarda le affissioni di manifesti, giornali od materiale murale è fatto obbligo di usare, a partire dal trentesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni, gli appositi tabelloni elettorali appositamente predisposti in base alla distribuzione territoriale adottata per le elezioni di carattere nazionale.
3. In deroga al precedente comma è consentita l'affissione di materiale di propaganda nelle bacheche di giornali, associazioni e partiti purché vi sia l'accordo dei proprietari e

che ne sia fatta esplicita richiesta all'Ufficio Elettorale competente, nei modi e tempi dovuti, in base alla Legge elettorale nazionale.

4. Gli spazi da assegnarsi per la propaganda elettorale sono da suddividere nel seguente modo per ogni Referendum:
 - a) Assegnazione d'Ufficio al Comitato Promotore del Referendum di nr. uno spazio di due metri per due nei tabelloni di ciascuna sezione (tale spazio viene assegnato all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco qualora promotore del Referendum sia il Consiglio Comunale medesimo).
 - b) Assegnazione d'Ufficio di spazi di due metri per uno nei tabelloni di ciascuna sezione a tutti i Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Comunale.
 - c) Assegnazione su domanda di spazi da un metro per un metro nei tabelloni elettorali di ciascuna sezione alle associazioni, partiti, comitati, gruppi, giornali che ne facciano richiesta purché le domande contengano le generalità esatte della persona firmataria della richiesta e l'indicazione di un recapito a cui inviare le comunicazioni.
5. Le assegnazioni di spazi su domanda possono prevedere anche la concomitanza di più assegnazioni sul medesimo spazio qualora le richieste superi il numero degli spazi attribuibili.
6. Le domande di assegnazione di spazio sui tabelloni elettorali debbono pervenire agli uffici comunali entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data di inizio delle operazioni di voto e la Giunta Comunale deve provvedere all'assegnazione degli spazi entro il trentaduesimo giorno antecedente il giorno di inizio delle operazioni di voto.
7. Sui tabelloni elettorali deve essere previsto un apposito spazio delle dimensioni di due metri per due destinato all'affissione dei manifesti del Comune volti alla divulgazione delle modalità di voto, dei diritti e doveri degli elettori, del testo del regolamento per il Referendum Comunale e per ogni altra comunicazione attinente lo svolgimento delle operazioni elettorali per il Referendum Comunale.
8. Salvo quanto specificatamente previsto dal presente articolo la disciplina della propaganda elettorale è quella prevista per le consultazioni elettorali nazionali.

Art. 12

1. Il Sindaco provvederà affinché, nei giorni delle votazioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale:
 - a) due copie della lista degli elettori della sezione, divisi in maschi e femmine, autenticate in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario Comunale, di cui una da affiggere in sala e l'altra ad uso dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale;
 - b) tre copie del manifesto illustrante il Regolamento del Referendum, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale e le altre due devono essere affisse nella sala delle votazioni;
 - c) i verbali di nomina degli scrutinatori;
 - d) il pacco delle schede con indicazioni sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - e) i testi delle leggi elettorali nazionali in vigore;
 - f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
 - g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
 - h) il timbro della sezione;
 - i) il registro verbale delle operazioni di cui al seguente art. 16 e le tabelle di scrutinio, entrambi in duplice copia;
 - l) materiale di cancelleria.

Art. 13

Il timbro della sezione in metallo consiste in un timbro tondo, portante a corona la scritta "Comune di Cairo Montenotte – Referendum Comunale" ed al centro lo stemma comunale ed un numero di identificazione, diverso per ogni timbro. Della quantità di timbri di sezione in possesso del Comune e del numero che contraddistingue ciascuno di essi viene dato atto apposita deliberazione della Giunta Comunale. I timbri vengono custoditi nella cassaforte sita nell'edificio comunale, ad esclusione del giorno della votazione, quando con criterio casuale ne viene assegnato uno per sezione. Nel verbale delle operazioni di ciascuna sezione deve essere registrato il numero del timbro di sezione che le è stato assegnato. Al termine delle votazioni il timbro deve essere restituito al Comune per essere custodito in cassaforte.

Art. 14

- 1) La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso deve essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti chiaramente distinguibili.
- 2) Nel compartimento destinato all'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale ed alle operazioni di voto gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi per il solo tempo necessario alla votazione.
- 3) Le urne debbono essere sempre visibili a tutti ed avere le caratteristiche previste dalle Leggi elettorali nazionali.
- 4) Ogni sala deve avere almeno due cabine, entro le quali l'elettore deve esprimere il suo voto, che devono essere disposte sufficientemente lontane ed isolate in modo da assicurare la segretezza del voto.

Art. 15

1. Alle ore 6,00 del giorno delle votazioni il Presidente costituisce l'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale, chiamando a farne parte gli scrutatori designati.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano ed il più giovane degli elettori presenti, purché abbiano i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di scrutatore.
3. Per costituire l'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale è comunque sufficiente che siano presenti il Presidente e due scrutatori.
4. Costituito l'Ufficio Elettorale, il Presidente apre il pacco delle schede e provvede affinché su ciascuna di esse venga apposta la firma di due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale e il timbro della sezione per l'autenticazione delle schede medesime.
5. Nel verbale, di cui al successivo articolo, si fa menzione del numero di schede firmate da ciascun scrutatore.
6. Durante le operazioni di cui al presente articolo debbono essere presenti i soli componenti dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale e nessuno può allontanarsi dalla sala.
7. Tali operazioni devono essere completate entro le ore 8,00, qualora ciò non sia possibile e le operazioni si protraggano oltre, la causa di ciò dovrà essere indicata a verbale.

8. Il Presidente e gli scrutatori controllano quindi che l'urna sia vuota e la sigillano, lasciando aperta la sola apertura prevista per l'inserimento delle schede votate.
9. In caso di più Referendum devono esservi tante urne quanti sono i Referendum e su ciascuna di esse dalla parte rivolta al pubblico e dalla parte rivolta all'Ufficio Elettorale deve essere affisso un cartello indicante il Referendum a cui è destinata l'urna medesima.

Art. 16

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale deve in ogni caso contenere:
- a) il resoconto dell'insediamento dell'Ufficio Elettorale con l'anno, il giorno, il mese, l'ora e la località di tale insediamento, nonché i nominativi dei membri dell'Ufficio Elettorale distinti nelle cariche di Presidente, Vice – Presidente, Segretario e Scrutatore, nonché le modalità della loro nomina. Deve dar atto dell'eventuale mancato insediamento e della relativa motivazione.
 - b) Devono essere riportati i nominativi dei rappresentanti del Comitato Promotore o dei gruppi consiliari comunali presenti ai sensi del comma ottavo dell'art. 10 del presente Regolamento.
 - c) L'attestazione di conformità dell'arredamento della sala di votazione alle norme di Legge o l'indicazione delle irregolarità riscontrate ed i provvedimenti eventualmente adottati.
 - d) L'accertamento del numero degli elettori della sezione, del numero di schede da autenticare in pari numero e la ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. Della regolarità delle schede avute in consegna, del loro numero, dell'integrità del pacco deve essere dato atto nel verbale oppure devono essere segnalate eventuali irregolarità.
 - e) Si deve dar atto inoltre del timbro di sezione ricevuto in consegna e del suo numero di identificazione. Con tale timbro devono essere bollate tutte le schede firmate e di tale operazione va dato atto sul verbale.
 - f) Si deve dar atto di tutte le proposte, i reclami e le richieste presentate nella fase preliminare prima dell'apertura delle votazioni. Si deve inoltre dar atto se durante tutte le operazioni preliminari erano presenti almeno tre membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale.
 - g) Si deve dar atto dell'ora di apertura della votazione dell'ammissione al voto degli elettori. Qualora ciò avvenga dopo le ore 8,00 si deve specificare a verbale la ragione del ritardo.
 - h) Il verbale deve riportare gli eventuali casi di allontanamento degli elettori dalle cabine ai sensi dell'art. 44 del T.U. nr. 361 indicandone cognome e nome e numero di iscrizione alla lista elettorale, allo stesso modo debbono essere verbalizzati i casi di consegna di scheda incompleta o mancata riconsegna della scheda e della matita, i casi di esclusione dal voto per rifiuto di votare in cabina, le modalità di votazione di elettori fisicamente impediti e di votazione di elettori ammessi in base a sentenza od attestazione del Sindaco, le modalità di votazione degli elettori non deambulanti. Deve inoltre essere verbalizzato il numero delle schede consegnate agli elettori, ma non utilizzate per la votazione e delle schede eventualmente autenticate nel corso della votazione.
 - i) Il verbale deve riportare l'avvenuta chiusura alle ore 21,00 delle operazioni di voto, segnalando il numero degli elettori che a tale ora si trovano nella sala e che sono ancora ammessi a votare. Il verbale deve inoltre dar atto di tutti gli avvenuti reclami, proteste ed osservazioni effettuate sulla regolarità delle operazioni di voto.

Esso deve anche dar atto se durante tutto il periodo delle operazioni di voto sono stati presenti in sala almeno tre componenti dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale.

l) Il verbale deve riportare il numero degli elettori della sezione divisi per maschi e femmine e il loro numero totale, esso deve riportare inoltre il numero degli elettori che hanno votato, divisi per maschi e femmine e il loro numero totale. Deve essere riportata la percentuale dei votanti sul totale degli elettori a chiusura della votazione.

m) Si deve dar atto del numero delle schede autenticate non utilizzate nella votazione ed il loro invio in busta chiusa (busta nr. 1) alla Segreteria Comunale del Comune di Cairo Montenotte prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio. Si deve dar atto anche dei nominativi dei membri dell'Ufficio di sezione che firmano la busta sigillata. Analoga operazione deve essere effettuata per i tagliandi dei certificati elettorali (busta nr. 2) e per le liste elettorali di sezione usate per la votazione (busta nr. 3) Tali liste prima di essere chiuse in busta devono essere vidimate in ciascun foglio con il timbro della sezione le firme del Presidente e di due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale.

n) Si deve dar atto, dopo le operazioni precedenti, dell'inizio delle operazioni di scrutinio, indicando il nominativo del membro di Sezione incaricato – a sorte – di estrarre le schede dall'urna. Si deve anche dar atto se nel corso di tali operazioni erano presenti in sala almeno tre componenti dell'Ufficio Comunale di Sezione per il Referendum Comunale.

o) Il verbale deve dar atto delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti nulli e che tali schede sono state vidimate dai due membri dell'Ufficio prima che ogni gruppo di schede sia chiuso ognuno in distinta busta sigillata (busta nr. 4 schede bianche – busta nr. 5 schede nulle – busta nr. 6 voti nulli) e firmata da due componenti dell'Ufficio i cui nominativi vengono riportati a verbale.

p) Il verbale deve anche riportare il numero di schede contestate e le motivazioni della contestazione, nonché dei voti provvisoriamente assegnati e dei voti non provvisoriamente assegnati.

q) Il verbale deve quindi dar atto del numero di schede spogliate e del loro riscontro con il totale dei voti validi compresi i provvisoriamente assegnati, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede con voti nulli e dei voti provvisoriamente non assegnati con accertamento della corrispondenza numerica delle cifre segnate nel verbale.

r) Quindi deve dar atto del risultato dello scrutinio e dei voti ottenuti dalla risposta SI e dei voti ottenuti dalla risposta NO e della loro percentuale rispetto ai voti validi assegnati.

s) Deve dar atto della formazione delle seguenti buste debitamente sigillate con la firma di due membri dell'Ufficio i cui nomi sono riportati a verbale: la busta con le schede valide (busta n. 7), la busta con i voti provvisoriamente assegnati ((busta nr. 8), la busta con i voti provvisoriamente non assegnati (busta nr. 9), la busta con le tabelle di scrutinio e le eventuali carte relative alle proteste ed ai reclami (busta nr 10), la busta con le schede deteriorate o consegnate senza bollo oppure firma dello scrutatore o ritirate agli elettori (busta nr. 11)

t) Si deve dar atto inoltre dell'ora e del giorno di chiusura delle operazioni di scrutinio e della presenza in sala - per tutta la durata di tali operazioni – di almeno tre membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale. Contestualmente si deve dar atto della presa in consegna delle buste di cui al punto "o" ed "s" del presente articolo da parte del Presidente che le porta con sé alla riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale presso la prima sezione. Si deve dar atto che il verbale è redatto in due esemplari e che una

copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale viene chiuso in busta sigillata (busta nr. 12) con il bollo della Sezione e la firma di due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione e che tale busta viene immediatamente spedita alla Segreteria Comunale del Comune di Cairo Montenotte. Si deve dar atto che l'altra copia viene presa in consegna dal Presidente, che la porta con sé alla riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale. Il verbale deve essere firmato in ogni suo foglio ed in calce da tutti i componenti l'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale, prima della firma i calce si deve dar atto dell'ora e del giorno di chiusura del verbale.

Art. 17

1. Le tabelle di scrutinio sono simili all'analogo modello previsto per il Referendum nazionale. Esse devono assicurare la possibilità di una rapida registrazione dei risultati dello scrutinio man mano che le schede vengono estratte dall'urna scrutinante. Sono in duplice copia e durante lo scrutinio devono essere compilate contemporaneamente da due diversi membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale.

Art. 18

1. Al termine delle operazioni preliminari di cui al precedente art. 15, il Presidente dichiara aperta la votazione gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione presso la sala di votazione.
2. Possono essere ammessi alla votazione solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione.
3. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone od altri oggetti atti ad offendere.
4. Sono ammessi a votare gli elettori riconosciuti per conoscenza personale dai membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione o identificati tramite uno dei seguenti documenti:
 - a) carta d'identità od altro documento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione Pubblica;
 - b) tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;
 - c) tessera con fotografia rilasciata da Corpi delle Forze Armate o di Polizia.
5. L'identificazione viene attestata con la registrazione e del documento di identità sull'apposita colonna delle liste di sezione o con l'apposizione della firma in tale colonna da parte di uno scrutatore che conosca personalmente l'elettore.
6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto da conservarsi a cura del Presidente stesso. Il Presidente estrae dalla cassetta una scheda (una o più schede, una per ciascun referendum) e la consegna all'elettore insieme alla matita copiativa.
7. L'elettore deve quindi recarsi da solo all'interno della cabina per votare (fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal seguente articolo). L'espressione di voto deve avvenire in cabina. Se non è compiuta in cabina, il Presidente deve rifiutarla e se l'elettore, invitato, si reca in cabina, lo esclude dal voto presentandone nota a verbale.

8. Il voto si esprime tracciando con la matita un segno sulla risposta che si desidera votare o sul lato della scheda che contiene la risposta che si desidera votare.
9. Una volta votato, l'elettore deve restituire al Presidente la scheda già piegata. Il Presidente, verifica l'autenticità della scheda dalle firme degli scrutatori e dal timbro su essa apposti, inserisce tale scheda nell'urna.
10. Il Presidente proclama ad alta voce il nome dell'elettore dichiara che ha votato. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale.
11. Con la scheda l'elettore deve restituire la matita.
12. Le schede elettorali non autenticate non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal Presidente ed almeno due scrutinatori ed allegate al verbale, il quale fa menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 19

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum.
2. I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità esercitano di diritto al voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato è fatta apposita annotazione da parte del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione presso la quale ha esercitato tale compito.
4. I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale per constatare se hanno già esercitato in precedenza la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; Il Presidente accerta, con apposita interpellazione, l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome cognome e registra a verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza alla votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico è allegato al verbale.
7. I certificati medici debbono essere rilasciati dal competente ufficio dell'U.S.L. e, oltre al timbro e alla firma del medico certificante, devono riportare in maniera ben leggibile il nome e cognome del medico certificante.

Art. 20

Negli Ospedali e nelle Case di Cura esistenti nel Comune il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della Sezione Elettorale nella cui Circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutinatori del seggio, designato dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di cui all'art. 10 - punto 8, che ne facciano richiesta.

Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

I degenti ricoverati negli Ospedali e nelle Case di Cura di cui al 1° comma devono far pervenire, non oltre, il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La

dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto ed è inoltrata al Comune per il tramite del Direttore Amministrativo o del Segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per Sezione da consegnarsi ai rispettivi Presidenti di Sezione i quali, al momento della costituzione del seggio, provvederanno a prendere nota sulle liste elettorali sezionali;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti una attestazione di ammissione al voto nel luogo di cura.

I nominativi degli elettori ammessi a votare nel luogo di cura vengono scritturati, a cura del rispettivo Presidente di Seggio, in una apposita lista aggiunta da allegare a quella della Sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in appositi plichi e sono immediatamente portate nella Sezione Elettorale ed immesse nelle urne destinate alle votazioni; previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista aggiunta.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco, attestazione che viene ritirata dal Presidente del Seggio ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 21

1. Le operazioni di voto devono proseguire fino alle ore 21,00 e gli elettori che a tal ora si trovano ancora nel seggio sono ammessi a votare.

Art. 22

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio il Presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero dei votanti della lista degli elettori della sezione dei tagliandi dei certificati elettorali;
 - c) vidima, assieme a due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione, in ciascun foglio e prima dell'inizio dello spoglio dei voti, le liste degli elettori della sezione le chiude in busta assieme ai tagliandi dei certificati elettorali, provvede a sigillare tale busta ed ad apporvi la propria firma assieme a quella di due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione, timbrandola con il timbro di sezione. Provvede tale busta immediatamente alla Segreteria Comunale che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti coloro che ricevuta la scheda non l'abbiano riconsegnata o ne abbiano riconsegnato una non autentica, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

2. Tutte le operazioni di cui al comma precedente devono eseguirsi nell'ordine indicato: del risultato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel verbale di cui art. 16, nel quale si prenderà nota anche di eventuali reclami proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 23

1. Il Presidente, udito il parere degli altri membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, delle decisioni adottate dal Presidente.

Art. 24

1. Appena terminate le operazioni di cui all'art. 20 , primo comma, del presente Regolamento il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Art. 25

1. Le operazioni di scrutinio devono svolgersi con continuità senza interruzione alcuna. Di tale fatto deve essere dato atto a verbale e deve essere fatta menzione di eventuali interruzioni e della loro motivazione.

Art. 26

1. Ad inizio scrutinio uno degli scrutatori, per sorteggio, viene designato ad estrarre le schede dall'urna. Egli consegna le schede estratte al Presidente il quale dà lettura ad alta voce del voto tracciato su ciascuna di esse.

2. Due membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione assegnati alla tenuta delle tabelle di scrutinio annotano i voti man mano che le schede sono estratte e i voti vengono letti dal Presidente rendono contemporaneamente nota ad alta voce il numero dei voti di volta in volta conseguiti.

3. Tutte queste operazioni devono svolgersi nell'ordine indicato senza interruzioni.

4. Del compimento e del risultato di esse deve essere fatta menzione a verbale.

Art 27

1. Sono nulle le schede nelle quali sia stato apposto segno di votazione, ma non sia possibile capire la volontà dell'elettore.

2. Sono nulle le schede sulle quali siano state votate entrambe le risposte.

3. Sono nulle anche quelle schede che non contenendo alcun voto presentano segni e/o scritte che possono costituire motivo di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

4. Sono nulle le schede nelle quali il segno non sia stato posto con la matita regolare.
5. Sono nulle le schede che non contenendo alcun voto risultano essere prive di bollo e/o di firma o non sono quelle prescritte nel formato e/o con le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

Art 28

1. Sono bianche le schede su cui non risulta tracciato alcun segno di voto e che non ricadono nei casi di nullità di cui al precedente articolo.

Art. 29

1. Sono nulli i voti espressi, sia pur chiaramente, su schede che non sono quelle prescritte nel formato e/o con le caratteristiche previste dal presente Regolamento oppure che sono prive di bollo e/o di firma autentica.
2. Sono altresì nulli i voti che pur essendo inequivocabilmente espressi contengono scritte e segni con cui l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 30

1. La validità del voto espresso dall'elettore deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Art. 31

1. Le operazioni di spoglio dei voti sono pubbliche ed ogni cittadino può assistervi.
2. Il pubblico deve assistere allo scrutinio stazionando ad una distanza tale da non poter fisicamente toccare il tavolo ove avviene lo scrutinio.
3. E' fatto divieto al pubblico di esprimere proteste e costituire intralcio alle operazioni di scrutinio.

Art. 32

1. Il Presidente infine dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica a verbale e procede alla chiusura delle buste descritte all'art. 16 lettera "o" e "s".
2. Il verbale viene firmato in ciascun foglio dai componenti l'Ufficio Elettorale di Sezione per il Referendum Comunale e timbrato. Dopo tale operazione l'adunanza è immediatamente sciolta.

Art. 33

1. Chiuse tutte le operazioni dei singoli Uffici Elettorali di Sezione, i Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione ed il Sindaco si riuniscono presso la sezione nr. 1 e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale.
2. I Presidenti portano con se stessi una copia del verbale delle operazioni del loro Ufficio Elettorale di Sezione le buste di cui al primo comma dell'art. 31 del presente Regolamento.
3. Il Sindaco o chi ne fa le veci o un suo delegato assume la Presidenza dell'Ufficio Elettorale Centrale del Referendum Comunale.

4. Il timbro dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale viene consegnato al Presidente di tale Ufficio e consiste in un timbro tondo di metallo con la scritta in corona "Comune di Cairo Montenotte - Ufficio Centrale Referendum" e all'interno lo stemma con il numero di identificazione.

5. Della riunione dell'Ufficio Centrale del Referendum Comunale deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, che deve contenere in ogni caso:

a) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui l'Ufficio si è costituito, le generalità dei suoi componenti e la loro qualifica di Presidenti di Ufficio Elettorale di Sezione, nonché le generalità del Sindaco (o del suo delegato) che ne assume la Presidenza;

b) l'elencazione delle risultanze degli scrutini delle singole sezioni desunte dai rispettivi verbali;

c) deve dar atto dell'attribuzione dei voti validi provvisoriamente non assegnati dagli Uffici Elettorali di Sezione. Si deve dar conto a verbale delle motivazioni addotte. Qualora non vi siano voti validi non assegnati è sufficiente dar atto di tale situazione;

d) deve dar atto della verifica dell'avvenuta partecipazione alle votazioni della maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune, dando atto del risultato anche in percentuale;

e) deve dar atto della somma delle risposte favorevoli al quesito di tutte le Sezioni, della somma delle risposte contrarie al quesito di tutte le Sezioni, di analoga somma delle schede bianche, delle schede nulle e dei voti nulli. Deve dar atto della verifica che il numero delle schede votate, nulle e bianche risulti corrispondente al numero degli elettori che hanno partecipato al voto;

f) deve dar atto che il confronto fra i voti favorevoli ed i voti contrari al quesito, dando atto se la maggioranza spetta ai voti favorevoli od ai voti contrari e delle rispettive percentuali in relazione ai voti validi;

g) deve dar atto in chiusura del risultato del Referendum nel caso che non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto il Referendum risulta respinto ed il risultato equivale nei suoi effetti ad un risultato del Referendum contrario al quesito referendario; nel caso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e i voti contrari siano la maggioranza il risultato del Referendum è contrario al quesito referendario; nel caso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e i voti favorevoli siano la maggioranza il risultato del Referendum è favorevole al quesito referendario.

L'indicazione del risultato del Referendum deve essere riportata in maniera assai leggibile ed inequivoca sul verbale.

h) Nel verbale deve essere dato atto prima della chiusura che tutto il materiale pervenuto dai seggi, portato dai Presidenti, viene suddiviso in buste sigillate e firmate da almeno due membri dell'Ufficio Elettorale Centrale e timbrata con il timbro dell'Ufficio Centrale Elettorale, secondo il seguente procedimento:

- nella busta nr. 13 vengono inserite le buste nr. 7 ed il loro contenuto;

- nella busta nr. 14 vengono inserite le buste nr. 8 ed il loro contenuto;

- nella busta nr. 15 vengono inserite le buste nr. 9 ed il loro contenuto;

- nella busta nr. 16 vengono inserite le buste nr. 10 ed il loro contenuto;
- nella busta nr. 17 vengono inserite le buste nr. 11 ed il loro contenuto;
- nella busta nr. 18 vengono inserite le buste nr. 12 ed il loro contenuto.

Le buste vengono trasmesse al Segretario Comunale.

i) Il verbale deve riportare la data e l'ora di chiusura del medesimo e deve essere firmato in calce e su ogni foglio dai componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale del Referendum Comunale.

6. Una copia del verbale, chiusa in busta sigillata (busta nr. 19), viene trasmessa con le buste di cui alla lettera "h" del comma 5° del presente articolo al Segretario Comunale. L'altra copia viene data al Sindaco.

1. Entro tre giorni dalla chiusura della riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale di cui art. 31 del presente Regolamento, il Sindaco proclama i risultati del Referendum mediante apposito manifesto.

2. Una copia di tale manifesto deve essere affissa all'Albo Pretorio e restarvi appesa per trenta giorni e quindi conservata con la relativa relata di pubblicazione con le modalità di cui al successivo art. 34 del presente Regolamento.

3. Effettuata la proclamazione dei risultati la copia del verbale della riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale del Referendum Comunale in possesso del Sindaco viene consegnata al Segretario Comunale.

Art.35

1. Qualunque sia l'esito del Referendum, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto del Comune, il Sindaco li sottopone al Consiglio Comunale perché li valuti e si pronunci in merito.

La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere data in copia al Comitato Promotore del Referendum.

2. In tale deliberazione il mancato recepimento del risultato della votazione referendaria deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 36

1. I verbali e tutti gli altri atti attinenti alle operazioni del Referendum, trasmessi al Segretario Comunale, vengono destinati a cura del Segretario Comunale all'Archivio Comunale dove saranno conservati.

2. In particolare i verbali degli Uffici Elettorali di Sezione per il Referendum Comunale, i verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum Comunale, il manifesto di proclamazione dei risultati con relativa relata di pubblicazione all'Albo Pretorio e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 34 saranno conservati in appositi contenitori destinati allo scopo.

